

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953, tramite sito web**

### **Prospetto paga e profili sanzionatori**

La **busta paga** è il prospetto che il datore di lavoro deve consegnare ai dipendenti al momento della corresponsione della retribuzione di competenza, riferita ad un determinato periodo di lavoro.

**Le norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga sono le seguenti:**

#### **Legge 5 gennaio 1953, n. 4 (in Gazz. Uff., 27 gennaio 1953, n. 21)**

<b>Articolo 1</b>	<p>E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.</p> <p>Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.</p> <p>Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti <sup>(1)</sup>.</p>
<b>Articolo 2</b>	<p>Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.</p>

<sup>1</sup> Per l'estensione ai datori di lavoro agricolo dell'obbligo di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, D.Lg. 11 agosto 1993, n. 375.

**Articolo 3**

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Nel **prospetto paga** devono essere indicati:

- I dati anagrafici del datore di lavoro;
- I dati identificativi del dipendente (nome, cognome, qualifica);
- Il periodo di riferimento;
- Gli elementi fissi della retribuzione;
- Gli elementi variabili dello stipendio;
- le trattenute fiscali e le trattenute previdenziali.

La legge ha lasciato libertà al datore di lavoro su come strutturare il modello del **prospetto paga** da consegnare ai dipendenti, ma vi è l'obbligo di indicare espressamente la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. La vigilanza in merito all'applicazione della **Legge 5 gennaio 1953, n. 4** è esercitata dalle Direzioni Territoriali e Provinciali del Lavoro.

Nel caso l'Ispettore del Lavoro, all'esito dell'accertamento ispettivo, riscontri che la Ditta ispezionata ha **omesso o ritardato di consegnare al/ai lavoratore/i dipendente/i il prospetto di paga ovvero compiuto omissione o inesattezza delle registrazioni apposte su detto prospetto, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa è prevista dall'art.5 della medesima Legge n. 4/1952 come sostituito dall'art.10 del D.lgs. 758/94, così come quintuplicata ai sensi dell'art. 1 comma 1177 della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria), nell'importo da €.125,00 a €.770,00 che ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981, è pari a €.250,00 (sanzione quintuplicata in vigore dal 01.01.2007).**

Per tale inosservanza è ammessa la procedura di diffida, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004, che in caso d'ottemperanza al verbale ispettivo prevede la sanzione al minimo pari a €. 125,00.

### **Quesito sottoposto al ministero del lavoro**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla problematica concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un'area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale.

In particolare, l'istante chiede se possa ritenersi sufficiente la semplice collocazione dei prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con bonifico

bancario e/o altro mezzo), nell'apposita area riservata del sito web, prospetti questi ultimi consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale.

### **Interpello n.13 del 30 maggio 2012**

---

Il Ministero del Lavoro, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, ritiene utile richiamare le argomentazioni sostenute dal Ministero con interpello n. 1/2008 sul possibile assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 mediante messaggio di posta elettronica certificata. La citata nota, infatti, stante l'obbligo del datore di lavoro di consegnare il prospetto paga contestualmente alla retribuzione, al fine di garantire la possibilità di controllo immediato da parte del lavoratore, non ha ravvisato preclusioni all'assolvimento dell'obbligo per mezzo di inoltro del prospetto stesso con posta elettronica certificata.

È stato, peraltro, ricordato dal Ministero del Lavoro che nelle Amministrazioni Pubbliche le modalità di trasmissione per via telematica del prospetto di paga risultavano ampiamente utilizzate, considerata la necessità di adeguamento dell'azione amministrativa alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. *Codice dell'Amministrazione Digitale*).

Mutuando la *ratio* sottesa alla normativa vigente nelle PP.AA., si è dunque ritenuto corretto l'assolvimento dell'obbligo in esame da parte dell'azienda del settore privato anche mediante l'utilizzo del servizio di posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali.

Nel ribadire quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 1/2008 si ritiene di dover chiarire in questa sede la **legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata**. Analogamente a quanto, infatti, avviene in materia di obblighi di certificazione fiscale del sostituto d'imposta, l'art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di "consegnare" il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. Ciò a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare.

È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l'avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.

Ciò premesso, **si ritiene che l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la**

**collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato**, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale.

Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell'organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**